

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Andrea MASCHERIN	Presidente
- Avv. Rosa CAPRIA	Segretario
- Avv. Giuseppe PICCHIONI	Componente
- Avv. Francesco LOGRIECO	“
- Avv. Carlo ALLORIO	“
- Avv. Fausto AMADEI	“
- Avv. Antonio BAFFA	“
- Avv. Davide CALABRO’	“
- Avv. Donatella CERE’	“
- Avv. Antonio DE MICHELE	“
- Avv. Angelo ESPOSITO	“
- Avv. Antonino GAZIANO	“
- Avv. Giuseppe Gaetano IACONA	“
- Avv. Anna LOSURDO	“
- Avv. Francesco MARULLO di CONDOJANNI	“
- Avv. Maria MASI	“
- Avv. Enrico MERLI	“
- Avv. Carlo ORLANDO	“
- Avv. Michele SALAZAR	“
- Avv. Stefano SAVI	“
- Avv. Carla SECCHIERI	“
- Avv. Celestina TINELLI	“
- Avv. Vito VANNUCCI	“

con l'intervento del rappresentante il P.M. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Mario Fraticelli ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall' avv. M.M. e dall' avv. F.R.avverso la decisione in data 11/7/11 , con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano gli infliggeva la sanzione disciplinare della censura ;

I ricorrenti, avv.ti M.M. e F.R.non sono comparsi;

è presente il suo difensore avv. ;

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è presente;

Udita la relazione del Consigliere avv. Giuseppe Gaetano Iacona;

Inteso il P.M., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

FATTO

Con decisione del COA di Milano dell'11 luglio 2011, depositata il 3 luglio 2012 e notificata il successivo 5 luglio, è stata comminata agli Avv.ti M.M. e F.R. la sanzione della censura essendo stato ritenuto fondato il seguente addebito: *essere venuti meno ai doveri di lealtà, correttezza e probità per aver proposto più decreti ingiuntivi nei confronti della stessa controparte, in particolare nn. 3 D.I. per conto della CMC Lab / S. in date molto ravvicinate (9-20 e 26 gennaio 2009) e nn. 4 D.I. per conto del Sig. D. M. (tutti presentati in data 9 marzo 2009). In Milano, dal gennaio 2009”.*

Questi i fatti.

Con esposto presentato il 6 aprile 2009 il Sig. P. I., Legale Rappresentante della società S. Srl, lamentava il comportamento degli Avv.ti M.M. e F. R., consistito, a dire dell'esponente, nell'aver promosso, i suddetti Avvocati, distinti procedimenti monitori per crediti già scaduti con illegittimo frazionamento del credito e con particolare e non giustificato accanimento anche nella fase esecutiva con il ricorso contestuale a più mezzi di esecuzione, ivi compreso il pignoramento, con asporto immediato, di una autovettura portata, poi, addirittura in casa dell'Avv. R.

In data 18 maggio 2009, la società esponente depositava ulteriore nota avente ad oggetto *“integrazione esposto nei confronti degli Avv.ti M.M. e F. R.”.*

Di seguito all'esposto, il COA di Milano deliberava in data 13 maggio 2010 l'apertura del procedimento disciplinare a carico degli Avvocati stessi, contestandosi agli incolpati l'addebito suddetto.

Nel corso del procedimento, gli Avv.ti M. e R. depositavano proprie controdeduzioni, nonché ulteriore memoria in data 1 luglio 2011, a mezzo del loro Difensore Avv. A. F., nelle more nominato.

Sostenevano, nelle suddette difese -chiedendo di esser prosciolti dall'addebito contestato- che in realtà i crediti delle parti assistite dovevano ritenersi distinti perché derivanti da diversi rapporti di sub-appalto (quelli di CMC LAB) ovvero di sub-fornitura (quelli della Ditta M.), che v'era urgenza di recuperare le somme dovute, il cui ammontare rappresentava cospicua parte del fatturato annuo della società creditrice e che, in definitiva, le azioni promosse non potevano ritenersi onerose essendo esiguo l'incremento delle spese giudiziali.

Veniva sentito come teste l'esponente P. I. ed, in esito all'udienza dell'11 luglio 2011, ritenuta la responsabilità degli incolpati, veniva irrogata la sanzione della censura.

La decisione impugnata riteneva comprovata la responsabilità degli incolpati sulla scorta delle dichiarazioni rese dall'esponente, suffragate dalla sostanziale ammissione degli incolpati circa la proposizione di plurime domande di ingiunzione, nonché sulla mancata produzione documentale o allegazione di motivi che potessero giustificare la pluralità delle azioni intraprese.

Con il ricorso proposto i ricorrenti, premessa una diversa rappresentazione dei fatti, intesa a ribadire che i crediti azionati in via monitoria derivassero da distinti rapporti senza l'asserito frazionamento del credito, che sussistevano effettive ragioni di tutela delle parti assistite sotto il profilo dell'urgenza e dell'ammontare dei crediti e che, infine, esiguo doveva ritenersi l'aggravio delle spese giudiziali, affidavano l'impugnazione proposta a due motivi:

- 1) il mancato esame –da parte del COA decidente- delle giustificazioni fornite dagli incolpati;
- 2) l'assenza effettiva di aggravio di spese nei confronti della controparte S. SRL che varrebbe ad escludere nella sostanza ogni rilievo deontologico.

DIRITTO

Il ricorso è infondato e, come tale, deve essere rigettato.

La contestazione mossa agli incolpati è quella di aver promosso più procedimenti monitori in date ravvicinate ovvero tutti addirittura nella stessa data, nei confronti della stessa controparte S. SRL, per crediti già scaduti, con ciò aggravandone la situazione debitoria. Ciò in violazione degli artt. 5 (doveri di probità, dignità e decoro), 6 (doveri di lealtà e correttezza) e 49 (pluralità di azioni nei confronti della controparte) del CDF *ratione temporis* vigente, ed oggi trasfusi negli artt. 9, 19 e 66 del nuovo CDF, il quale conferma, per la violazione del suddetto divieto di pluralità di azioni, la sanzione disciplinare della censura.

Infondati appaiono entrambi i mezzi di ricorso.

Ed, in particolare, infondato è il primo motivo in ordine al preteso difetto di motivazione per l'indicato profilo dell'omesso esame delle difese degli incolpati.

Osserva, intanto, Questo Consiglio come il dedotto difetto di motivazione non potrebbe comunque giammai tradursi nella nullità della decisione impugnata, poiché il CNF, quale Giudice di legittimità e di merito, può sopperire alla inadeguatezza e, financo, all'assenza totale della motivazione, apportandovi tutte le integrazioni che ritiene necessarie (cfr., *ex multis*, CNF 30 gennaio 2012, n. 4).

Tuttavia, la decisione del COA di Milano non pare comunque censurabile sotto tale profilo.

Invero, il COA decidente ha ritenuto infondate, ovvero inidonee allo scopo, le difese degli incolpati, ritenendo, nell'ambito del proprio potere discrezionale di valutazione delle

acquisizioni istruttorie, accertata la violazione contestata sulla scorta delle dichiarazioni dell'esponente corroborate, nel caso di specie, dalle risultanze documentali e dalla sostanziale ammissione degli stessi incolpati della pluralità delle iniziative giudiziali, negando l'effettiva sussistenza di ragioni di tutela della parte assistita: nello specifico, negando che la società debitrice S. –poi addirittura fallita- si trovasse in una asserita posizione dominante nei confronti dei creditori che le avrebbe consentito di far fronte, senza disagio, ai pagamenti più onerosi conseguenti alle azioni stesse.

La motivazione appare quindi congrua.

Ciò in coerenza con la giurisprudenza di Questo Consiglio, secondo cui *“il principio in ossequio al quale la versione dei fatti fornita dall'esponente può assumere valore di prova certa quando la stessa trovi riscontro con altri elementi obiettivi e documentali, deve ritenersi correttamente applicato quando il Consiglio territoriale abbia sottoposto ad un congruo e motivato vaglio critico il contenuto dell'esposto, trovando con motivazione logica coerenza di riscontri nella documentazione prodotta ed acquisita, anche di provenienza dell'incolpato, e nelle stesse difese di quest'ultimo”* (così CNF 30 maggio 2014, n. 73).

Pure infondato è il secondo motivo di ricorso centrato sull'asserita assenza di aggravio di spese, che i ricorrenti quantificano nella misura di €

Orbene, proprio tale aggravio, affermato dagli stessi esponenti, piuttosto conferma l'esistenza del presupposto della onerosità.

E ciò senza dire che la violazione dell'art. 49 CDF è ugualmente integrata quando l'aggravio della controparte derivi da onerose ovvero plurime iniziative giudiziali senza che vi siano ragioni effettive di tutela della parte assistita.

Ritiene quindi Questo Consiglio, quale Giudice del merito, esaminata la produzione documentale dalla quale direttamente è data evincersi la violazione contestata, come non possa esservi dubbio che gli Avvocati M. e R., con il loro comportamento, abbiano violato il divieto di pluralità di azioni, dato che ben avrebbero potuto, vista l'unità *sostanziale* dei rapporti obbligatori per i quali hanno proposto una pluralità di ingiunzioni, proporre ricorsi unici nell'interesse rispettivo dei loro assistiti (cfr., in tal senso, CNF 19 luglio 2013, n. 117, e CNF 13 luglio 2011, n. 98).

Irrilevante appare che le fatture prodotte ai fini della tutela monitoria afferiscano a prestazioni asseritamente diverse, data l'unicità nella sostanza dei rapporti obbligatori facenti capo alle medesime parti e data la effettiva possibilità –non esclusa da alcuna norma- della proposizione di un'unica azione.

Per tale motivo le azioni monitorie promosse appaiono inutilmente vessatorie e certo appare pure l'aggravio, evitabile, di spese legali derivante dalla pluralità di azioni, non

potendosi escludere dal concetto di aggravio gli oneri derivanti da una conseguente necessaria pluralità di giudizi in opposizione di merito ovvero all'esecuzione.

Il ricorso deve quindi rigettarsi, confermandosi la sanzione irrogata della censura, oggi prevista dall'art. 66 del nuovo CDF, che ripete nel contenuto anche sanzionatorio il canone del pregresso codice.

P.Q.M.

visti gli artt. 40 n. 1 e 54 del Regio Decreto Legislativo 27 novembre 1933 n. 1578, e gli artt. 59 e segg. del Regio Decreto 22 gennaio 1934 n. 37;

rigetta il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 16 luglio 2015.

IL SEGRETARIO

f.to Avv. Rosa Capria

IL PRESIDENTE

f.to. Avv. Andrea Mascherin

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 30 dicembre 2015

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria